

S T A T U T O

Luglio 2025

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione	3
Art. 2 – Scopi	3

TITOLO II SOCI

Art. 3 – Perimetro associativo	5
Art. 4 – Ammissione e Durata	6
Art. 5 – Diritti dei Soci	6
Art. 6 – Obblighi dei Soci	7
Art. 7 – Contributi	7
Art. 8 – Sanzioni	8
Art. 9 – Cessazione della qualifica di socio	9

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi	10
Art. 11 – Assemblea	10
Art. 12 – Riunioni e Convocazione dell'Assemblea	11
Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea	11
Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea	12
Art. 15 – Consiglio Direttivo	12
Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo	13
Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	14
Art. 18 – Consiglio di Presidenza	15
Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza	17
Art. 20 – Presidente	17
Art. 21 – Commissione di Designazione del Presidente	19
Art. 22 – Vice Presidenti	20
Art. 23 – Collegio dei Revisori Contabili	20
Art. 24 – Probiviri	21
Art. 25 – Disposizioni generali sulle cariche	23
Art. 26 – Direttore Generale	24
Art. 27 – Gruppi merceologici	24

TITOLO IV FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 28 – Fondo comune	26
Art. 29 – Budget e bilancio consuntivo	26

TITOLO V MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento

Art. 30 – Modificazioni statutarie	27
Art. 31 – Scioglimento	27

NORMA DI RINVIO	28
ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO	28

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita, con durata illimitata, COSMETICA ITALIA - associazione nazionale imprese cosmetiche, in forma abbreviata COSMETICA ITALIA.
2. L'Associazione, con sede in Milano, è una Associazione di settore di Federchimica, Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, e per il tramite di quest'ultima, aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, di seguito Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci ed adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema federativo e confederale.
3. Su delibera del Consiglio di Presidenza, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali; può costituire delegazioni e/o uffici distaccati in Italia e all'estero, e può costituire società di servizi per raggiungere gli scopi statutari.

Art. 2 – Scopi

1. In conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, COSMETICA ITALIA ha i seguenti scopi:
 - a) tutelare gli interessi del settore cosmetico e solidalmente, ove occorra, quelli dei singoli associati in tutti i casi nei quali l'intervento sia conforme alle finalità dell'Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza in tutte le circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le autorità competenti;
 - b) riunire i Soci per la trattazione delle questioni di comune interesse nel rispetto delle regole della concorrenza;
 - c) collaborare, in armonia con gli scopi di Federchimica, per la tutela degli interessi delle imprese in materia di rapporti di lavoro;
 - d) promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
 - e) favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela del consumatore e dell'ambiente;
 - f) promuovere il progresso scientifico e tecnologico del settore;
 - g) istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituti, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Scuola, Università, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
 - h) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei Soci, anche promuovendo specifiche iniziative editoriali;
 - i) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni fieristiche su temi di interesse specifico e generale del settore rappresentato;
 - l) raccogliere ed elaborare elementi e notizie riguardanti le condizioni e l'attività d'impresa nel comparto cosmetico, assicurando la necessaria informativa, per consentire all'Associazione di svolgere attività di rappresentanza e gli altri compiti istituzionali;
 - m) promuovere ed organizzare corsi di formazione per le imprese aderenti anche attraverso società di servizi e consorzi.

2. L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.
3. L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione.
4. L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
5. L'Associazione, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza. I Soci respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.
6. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
7. L'Associazione persegue i propri scopi nel rispetto della legislazione a tutela della concorrenza e, a tal fine, può adottare specifici indirizzi deliberati dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II SOCI

Art. 3 – Perimetro Associativo

1. I soci sono *effettivi* o *aggregati*.
2. Sono soci effettivi:
le imprese che esercitano attività industriale cosmetica, con sede legale nel territorio nazionale, nonché Imprese con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o attività sussidiarie di filiale.
Per imprese che esercitano attività industriale cosmetica si intendono quelle che producono (anche per conto di terzi) e/o immettono sul mercato prodotti cosmetici e/o vendono prodotti cosmetici al dettaglio, a condizione che la vendita al dettaglio abbia ad oggetto prodotti cosmetici a marchio proprio in misura prevalente (intendendosi per prevalente un'attività che generi più del 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dalla vendita al dettaglio di cosmetici a marchio proprio nel periodo di imposta).
Non si considera impresa industriale cosmetica l'impresa che vende al dettaglio in prevalenza categorie merceologiche diverse dai cosmetici, intendendosi per prevalente un'attività che generi più del 50% dell'ammontare complessivo dei ricavi prodotti nel periodo di imposta.
3. Tali Imprese devono:
 - a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale dello Stato;
 - b) assicurare una puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria;
 - d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa.
4. Sono soci aggregati:
le imprese, che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici.
È demandata alle "Norme Regolamentari" la declinazione dei soci aggregati coerente alla finalità della definizione.
5. I soci aggregati non devono in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.
6. Tutti i soci vengono iscritti, per il tramite di Federchimica, nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.
7. Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono aderire all'Associazione come soci aggregati.

Art. 4 – Ammissione e Durata

1. L'adesione ha durata biennale e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.
2. Il Socio può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata - PEC; il biennio decorrerà dalla data di ricevimento della stessa.
3. La domanda di adesione come socio effettivo o socio aggregato va sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa e deve contenere l'esplicita dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria ad identificare le caratteristiche dell'impresa. Il modulo e le caratteristiche vengono definiti ogni qualvolta è necessario dal Consiglio Direttivo.
5. Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione, con ratifica nella prima riunione del Consiglio di Presidenza.
7. In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio di Presidenza, l'impresa può chiedere un riesame da parte del Consiglio Direttivo.
8. Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo può essere fatto ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo sulla delibera adottata.
9. I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nel Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
10. L'inquadramento delle imprese associate nei diversi Gruppi merceologici viene deliberato dal Consiglio di Presidenza.

Art. 5 – Diritti dei Soci

1. I Soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
2. Restano escluse per i soci aggregati quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta da parte dell'Associazione.
3. I Soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. I Soci aggregati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo in Assemblea, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

5. Ai Soci dimissionari, è escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e deliberare i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
6. I soci aggregati non hanno diritto di elettorato passivo.
7. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga utile esso potrà deliberare la costituzione di una apposita Sezione di rappresentanza dei soci aggregati, con uno specifico regolamento.
8. Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua appartenenza all'Associazione ed al sistema organizzativo nonché di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Art. 6 – Obblighi dei Soci

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le disposizioni attuative dello Statuto, le deliberazioni degli organi, nonché il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
2. L'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.
3. I Soci devono altresì comunicare nei tempi e nei modi richiesti gli aggiornamenti relativi ai dati forniti.
4. I Soci hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema federativo e confederale.
5. In particolare il socio deve:
 - a) impegnarsi a partecipare attivamente alla vita associativa;
 - b) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni nazionali diverse dalla Confindustria e concorrenti della stessa e di Cosmetica Italia, costituite per scopi analoghi;
 - c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", e comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - d) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dal successivo art. 7 per ciascuna categoria.

Art. 7 – Contributi

1. I Soci devono versare i contributi associativi annui nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il versamento dei contributi viene effettuato, a richiesta dell'Associazione, entro il primo trimestre di ciascun esercizio.
3. Qualora l'ammissione abbia luogo dopo il primo trimestre, i contributi previsti devono essere versati entro tre mesi dalla stessa e sono calcolati in dodicesimi.

4. Per programmi o progetti straordinari, che possono essere riferiti anche a parte degli associati, l'Associazione, per la copertura dei relativi costi, può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi, su deliberazione del Consiglio di Presidenza.
5. Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda la quota può essere ridotta dal Consiglio di Presidenza.
6. Alle imprese che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati, con delibera del Consiglio di Presidenza gli interessi di mora, definiti nella misura corrispondente al tasso ufficiale di riferimento.
7. I Soci non in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno solare di competenza, non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 8 – Sanzioni

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) censura del Presidente scritta e motivata;
 - b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione e dei Gruppi;
 - c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o nel sistema federativo e confederale;
 - d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
 - e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
 - f) sospensione del diritto del Socio dall'utilizzo dei servizi e da ogni attività associativa. La sospensione, per una durata massima di dodici mesi, obbliga il Socio a corrispondere anche per la durata sanzionata i contributi dovuti;
 - g) espulsione nel caso di reiterata morosità;
 - h) espulsione per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dallo Statuto della Federazione o dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
 - i) radiazione del rappresentante aziendale in Associazione in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza
2. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), e), f) e g) sono deliberate dal Consiglio di Presidenza e comunicate per iscritto a Federchimica.
3. La sanzione di cui alla lettera h) viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata del 55% dei presenti, su proposta del Consiglio di Presidenza.
4. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) vengono deliberate:
 - dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta;
 - dall'Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica.
5. La delibera di espulsione adottata dal Consiglio di Presidenza di Cosmetica Italia deve essere comunicata a Federchimica ed adottata con la maggioranza dei due terzi dei

presenti, senza tener conto degli astenuti, che rappresentino però almeno i due quinti dei componenti complessivi del Consiglio di Presidenza stesso.

6. È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
7. Contro la pronuncia dei Probiviri è ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri di Federchimica, sempre nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del lodo.
8. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Art. 9 – Cessazione della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde:
 - a) per dimissioni da parte del Socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 4;
 - b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
 - c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
 - d) per recesso esercitato in base all'art. 30;
 - e) per risoluzione unilaterale da parte di Cosmetica Italia per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. Essa viene deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo dell'anno in corso. Non è ammessa la possibilità di ricorso ai Probiviri;
 - f) per espulsione nei casi previsti dal precedente art. 8;
 - g) per perdita dei requisiti associativi.
2. In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti a norma degli artt. 4 e 6.
3. Terminato il preavviso di cui all'art. 4, la cessazione della qualifica di Socio comporta, per gli esponenti dell'Impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno dell'Associazione, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna della Federazione.
4. Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di dimissioni sino alla scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 4;
 - entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
 - nel caso di recesso esercitato in base all'art. 30, il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Consiglio di Presidenza
 - d) il Presidente;
 - e) i Vicepresidenti
 - f) il Collegio dei Revisori Contabili
 - g) i Probiviri

Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci effettivi e dei Soci aggregati in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all'anno solare di competenza.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
2. Le imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente, alla stessa controllante, anche non residente in Italia, sono considerate, per quanto riguarda la delega, come una sola impresa.
3. Non sono ammessi a votare in Assemblea i Soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi; possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
4. Ciascun Socio dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, secondo il seguente criterio:
 - fino a 500,00 euro di contributo versato: 1 voto ogni 250,00 euro
 - oltre 500,00 euro di contributo versato: 1 ulteriore voto ogni 500,00 o frazione non inferiore a 250,00 euro fino alla contribuzione corrisposta relativa a un fatturato non eccedente i 100 milioni di euro
 - le aziende con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro avranno inoltre diritto a due ulteriori voti per ogni 25 milioni di euro di fatturato dichiarato in eccedenza ai 100 milioni.
5. Ai soci iscritti in corso d'anno, i voti saranno attribuiti in rapporto ai contributi versati.
6. Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.
7. In caso di votazione a scrutinio segreto i criteri di ripartizione dei voti alle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.
8. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri e il Direttore Generale.

Art. 12 – Riunioni e Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce:
 - a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
 - b) in via straordinaria:
 - su invito del Presidente di Cosmetica Italia o di Federchimica;
 - su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
 - su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni;
 - per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
 - c) in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.
2. La richiesta dei Soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per carica presente o, in caso di parità, dal più anziano d'età.
4. La convocazione avviene mediante lettera, PEC, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedita a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.
5. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
7. Copia della convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene trasmessa a Federchimica.
8. Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
9. La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

2. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative agli organi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
3. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 30.
5. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli artt. 30 e 31.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano d'età.
7. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
8. I verbali sono approvati, con silenzio assenso, dopo 15 giorni dall'invio a tutti i Soci.
9. Svolge la funzione di Segretario il Direttore Generale o un suo delegato approvato dall'Assemblea, o una persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, anche in ordine alle politiche generali del settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi dell'Associazione stessa;
 - b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'art. 20;
 - c) eleggere, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti;
 - d) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dall'art. 15 lettera h);
 - e) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
 - f) eleggere i Probiviri secondo le modalità previste all'art. 24;
 - g) approvare il bilancio consuntivo;
 - h) approvare l'entità dei contributi proposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) apportare le modificazioni del presente Statuto con le modalità previste dall'art. 30;
 - l) sciogliere l'Associazione con le modalità previste dall'art. 31;
 - m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. Sono componenti di diritto il Consiglio Direttivo:
 - a) il Presidente;

- b) i Vicepresidenti;
 - c) l'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà di cui all'art. 3;
 - d) i Presidenti dei Gruppi merceologici;
 - e) i Vicepresidenti dei Gruppi merceologici;
 - f) i Presidenti delle società controllate dall'Associazione.
 - g) i 7 componenti del Consiglio di Presidenza eletti in base a quanto previsto dall'art. 18, lettera c);
2. Sono componenti elettivi il Consiglio Direttivo:
- h) i componenti eletti dall'Assemblea, l'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, in numero non superiore a 20 sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente; ciascun socio vota per non più dei 4/5 dei candidati eligendi;
 - i) un massimo di 2 componenti nominati dal Presidente tra persone di particolare merito o competenza che scadono al termine del mandato del Presidente che li ha nominati.
3. I componenti elettivi il Consiglio Direttivo durano in carica per un mandato di tre anni. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari a un mandato.
4. Nel caso vengano a mancare durante il mandato di carica, i componenti elettivi di cui alla lettera h) sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
5. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
6. Sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Revisori Contabili e i Probiviri. Sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno. Possono essere ammessi ulteriori invitati permanenti, espressione dei Soci, senza diritto di voto, nel limite massimo di un quinto dei componenti elettivi dell'Organo; possono essere revocati in qualsiasi momento e scadono contestualmente al Presidente che li ha invitati.

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio di Presidenza o almeno un quarto dei suoi componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato tre giorni prima dell'adunanza.
3. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
5. La firma di uno dei Vicepresidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
7. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
9. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
12. Per quanto attiene le nomine e/o deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano per carica presente o, in caso di parità dal più anziano di età.
14. Decadono dalla carica i componenti che non intervengono personalmente alle riunioni per cinque volte consecutive, salvo assoluta e oggettiva impossibilità di intervenire personalmente.
15. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel mandato precedente, siano stati dichiarati decaduti.
16. I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
17. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Svolge la funzione di Segretario il Direttore Generale o un suo delegato approvato dal Consiglio Direttivo.
18. Alle riunioni del Consiglio Direttivo assistono, senza diritto di voto, i Revisori Contabili e i Probiviri. Possono inoltre partecipare i Responsabili di Area dell'Associazione.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vicepresidenti;
 - b) eleggere, su proposta del Presidente, sette componenti il Consiglio di Presidenza;

- c) deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria in base a quanto previsto dall'art. 12;
- d) eleggere, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti venuti a mancare durante il triennio di carica;
- e) eleggere, su proposta del Presidente, nuovi componenti elettivi il Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli mancanti o decaduti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare la costituzione, lo scioglimento dei Gruppi merceologici approvandone i regolamenti e i programmi;
- g) curare nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- h) delineare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- i) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- l) approvare il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- m) approvare il budget dell'Associazione;
- n) proporre all'Assemblea la misura dei contributi;
- o) approvare le proposte di modifica al presente Statuto predisposte dal Consiglio di Presidenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- q) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- r) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
- s) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le sanzioni di cui all'art. 8, lettera h), con la maggioranza qualificata del 55% dei presenti, e art. 8 lettera i
- t) approvare la proposta di scioglimento dell'Associazione formulata dal Consiglio di Presidenza da sottoporre all'Assemblea.

Art. 18 – Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dai Vicepresidenti;
 - c) da un massimo di sette componenti eletti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
 - d) dal Past President, che partecipa senza diritto di voto.
2. Non sono ammessi invitati permanenti; sono possibili inviti solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
3. I componenti eletti che non facciano già parte del Consiglio Direttivo ne entrano a far parte di diritto.
 I componenti elettivi il Consiglio di Presidenza durano in carica per un mandato di tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Possono essere rieletti per tre ulteriori mandati consecutivi, allo stesso titolo. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.

4. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti per motivo diverso dalla scadenza, essi sono sostituiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio di Presidenza.
5. Il Presidente può conferire ai componenti il Consiglio di Presidenza apposita delega.
6. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ordinariamente almeno quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
7. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante lettera, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico, almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza.
8. Le riunioni possono essere convocate in videoconferenza.
9. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
10. Le riunioni possono tenersi anche all'estero.
11. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Presidenza è convocato dal Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
12. La firma di uno dei Vicepresidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
13. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.
14. In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.
15. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
16. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
17. Per quanto attiene le nomine e/o le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
18. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità dal più anziano di età.
19. Decadono dalla carica i componenti che non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive.
20. Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti.

21. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
22. Svolge la funzione di Segretario il Direttore Generale o un suo delegato approvato dal Consiglio di Presidenza.
23. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare i Responsabili di Area dell'Associazione.

Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

1. Spetta al Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e proporre i piani per l'azione a medio e lungo termine da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - b) guidare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e controllarne i risultati;
 - c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione definendo l'inquadramento delle imprese ammesse nei diversi Gruppi merceologici;
 - e) nominare Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
 - f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti dell'Associazione nel sistema federativo e nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna nonché, attraverso Federchimica, nel sistema confederale;
 - g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - h) esercitare, in caso di urgenza, attribuzioni del Consiglio Direttivo ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vicepresidenti con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo;
 - i) proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi;
 - l) nominare e revocare il Direttore Generale su proposta del Presidente;
 - m) approvare, su proposta del Direttore Generale, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
 - n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
 - o) adottare le sanzioni secondo quanto previsto all'art. 8;
 - p) proporre al Consiglio Direttivo le modifiche al presente Statuto;
 - q) proporre al Consiglio Direttivo lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 – Presidente

1. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica per un mandato di tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
3. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.

4. Il candidato alla Presidenza è designato dal Consiglio Direttivo sulla base di quanto previsto all'art. 21.
5. Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste per l'elezione dei componenti gli Organi dell'Associazione.
6. In caso di votazioni elettroniche a distanza a scrutinio segreto, il Presidente può fissare regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione, fino ad un massimo di tre ore.
7. Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Presidenza.
8. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
9. Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
10. Il Presidente rappresenta – con facoltà di delega – l'Associazione nelle Assemblee delle Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate – Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali nelle quali l'Associazione partecipa.
11. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ai quali deve però riferire nella sua prima riunione.
12. Il Presidente, in caso di urgenza, può approvare l'accoglimento delle domande di adesione, con ratifica nella prima riunione del Consiglio di Presidenza.
13. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità, dal più anziano di età.
14. Il Presidente può conferire a componenti il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, apposite deleghe.
15. Nomina e revoca sino a un massimo di 2 componenti il Consiglio Direttivo che scadono contemporaneamente al Presidente che li ha nominati.
16. È facoltà del Presidente individuare invitati permanenti, espressione dei soci, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo fino ad un massimo di un quinto dei componenti elettivi dell'Organo; essi scadono contestualmente al Presidente che li ha invitati.
17. Il Presidente assegna apposita delega per il Bilancio Consuntivo e Budget.
18. Venendo a mancare il Presidente, il Vicepresidente più anziano per carica, in caso di parità il più anziano di età, ne svolge, temporaneamente, le funzioni, in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente.
In tal caso la Commissione di Designazione deve insediarsi nei sessanta giorni successivi.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso.

19. Si intende rivestita per l'intera durata del mandato la carica che sia stata ricoperta per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
20. Spetta al Presidente comminare la sanzione scritta di cui all'art. 8 lettera a).
21. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Consiglio Generale" dello Statuto della Federazione.

Art. 21 – Commissione di Designazione del Presidente

1. Entro l'anno antecedente a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, deve insediarsi la Commissione di designazione del Presidente.
2. Della Commissione non possono far parte il Presidente ed i Vicepresidenti in carica.
3. La Commissione di Designazione è composta da tre componenti espressione dei Soci, in possesso dei requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, sorteggiati all'interno di un elenco di cinque nominativi predisposto dagli ultimi tre Presidenti non più in carica oppure, in mancanza o nell'impossibilità di uno o più di questi, da uno o più Vicepresidenti non più in carica. In caso di impedimento anche di questi ultimi, dai componenti il Consiglio di Presidenza non più in carica.
Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione. Il sorteggio viene effettuato in Consiglio Direttivo.
4. L'eventuale impossibilità a far parte della Commissione di Designazione deve essere formalizzata dall'interessato.
5. La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Direttivo i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
Deve essere assicurata la consultazione dei Soci che ne facciano richiesta.
6. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi riguardante le candidature che, in ogni caso, non possono essere superiori a due.
7. Spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
8. È richiesto, inoltre, a ciascun candidato di rilasciare una dichiarazione sul pieno possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Confederale e dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che si allega alla relazione e ne diviene parte integrante.
9. Tale relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo che designa un solo candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.
10. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

11. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
12. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 22 – Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono eletti, su proposta del Presidente, dall'Assemblea ordinaria. Possono essere eletti da un minimo di due fino a un massimo di sei Vicepresidenti spettando al Presidente definirne il numero.
2. Il candidato designato alla Presidenza sottopone al Consiglio Direttivo, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea, i nominativi dei Vicepresidenti. È richiesto a ciascun candidato di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 21, comma 8.
3. Il Consiglio Direttivo, con voto segreto, designa la squadra proposta.
4. Il Vicepresidente più anziano per carica presente, in caso di parità il più anziano di età, sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.
5. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione dell'Associazione.
6. Ai Vicepresidenti viene singolarmente attribuita, da parte del Presidente, informandone il Consiglio Direttivo, delega di responsabilità su tematiche di rilevanza dell'Associazione.
7. Per esaminare le problematiche specifiche rientranti nella rispettiva competenza e avanzare proposte per la loro soluzione o formulare pareri a richiesta del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e del Presidente, i Vicepresidenti, sentito il Consiglio di Presidenza, possono costituire e sciogliere appositi Comitati e Gruppi di lavoro e chiamare a farne parte rappresentanti dei soci.
8. I Vicepresidenti durano in carica per un mandato di tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
9. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.
10. Nel caso vengano a mancare uno o più Vicepresidenti, durante il mandato di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto, a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria.

2. Il Collegio è composto da cinque Revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, e viene eletto su una lista, predisposta dal Presidente scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate e ne fissa, se del caso, gli emolumenti. Almeno un Revisore deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
3. Ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiori ai tre quinti dei candidati eligendi.
4. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
5. Il Presidente del Collegio è quello che avrà ricevuto più voti in Assemblea.
6. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica per un mandato di tre anni e possono essere rieletti.
7. I Revisori Contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
8. I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero di voti conseguiti; in caso di parità risulta eletto quello più anziano di età.
9. La carica di revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'associazione nonché con la carica di Presidente e Vicepresidente di altra componente del sistema confederale.

Art. 24 – Probiviri

1. I Probiviri sono eletti, a scrutinio segreto, ogni triennio dall'Assemblea ordinaria che approva il Bilancio.
2. I Probiviri sono sei, scelti su una lista di candidati, predisposta dal Presidente, anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione, nonché con la carica di Presidente, Vicepresidente e Proboviro di altra componente del sistema confederale.
4. Ciascun socio può votare per non più di tre quinti dei candidati eligendi.
5. I Probiviri durano in carica per un mandato di tre anni e possono essere rieletti.
6. Per le modalità di costituzione e funzionamento trovano applicazione le norme stabilite a livello confederale.
7. I Probiviri designano, a maggioranza tra loro, almeno tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
8. Spetta invece a tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra:
 - a) Cosmetica Italia e i Soci;

- b) Cosmetica Italia e i suoi Gruppi merceologici;
 - c) i Gruppi merceologici fra loro;
 - d) i Gruppi merceologici e i Soci;
 - e) i Soci;
- che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
9. Sono sottratte alle competenze dei Probiviri le controversie riguardanti qualsivoglia diritto di credito, anche a titolo contributivo, vantato dalla Associazione.
 10. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
 11. Contro tale delibera il ricorso viene proposto agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea; in entrambi i casi entro i dieci giorni successivi alla comunicazione.
 12. I Probiviri possono essere aditi in sede di ricorso avverso le sanzioni deliberate in composizione arbitrale dagli Organi.
 13. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.
 14. In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri di Federchimica la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, i Probiviri di Federchimica, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
 15. La parte rimasta soccombente può adire il Collegio dei Probiviri della Federazione laddove ne ricorrano i presupposti previsti dalle regole confederali.
 16. Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa.
 17. Nei casi di controversia fra i Soci possono essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.
 18. Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri della Federazione, le pronunce dei Probiviri dell'Associazione sono inappellabili.
 19. I Probiviri assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
 20. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.
 21. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso stesso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e l'importo previsti nello Statuto di

Federchimica. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al Fondo Comune.

22. Il Presidente del predetto Collegio è scelto, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti, nell'ambito dei Probiviri. In caso di dissenso la nomina sarà richiesta, dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano, che provvederà alla scelta, tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea non componenti il Collegio speciale.
23. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità prevista dalla legge, dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
24. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati dalle regole confederali.
25. Venendo a mancare uno o più Probiviri, la prima Assemblea ordinaria provvede alla reintegrazione dell'Organo. I Probiviri così eletti restano in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbero scaduti i Probiviri sostituiti.
26. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Art. 25 – Disposizioni generali sulle cariche

1. Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, un legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
2. I rappresentanti delle imprese associate in qualità di soci aggregati, di cui all'art. 3, non hanno diritto di elettorato passivo.
3. La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.
4. Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 23 e 24.
5. In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle stesse, di cui all'art. 10 lettere d) e e) è condizionato al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
6. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
7. Per quanto riguarda gli organi di cui all'art. 10, lettere b), d), e), f) e g), il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che li ha eletti o dalla data della loro cooptazione.

8. Per quanto riguarda i componenti elettivi, di cui all'art 18, lettera c), il periodo di riferimento del mandato decorre dal Consiglio Direttivo che li ha eletti.
9. Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.
2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni coerentemente ai poteri attribuiti.
3. Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici e i servizi, amministra sotto la guida del Delegato al Bilancio e al Budget le disponibilità economiche ed ha la gestione dell'Associazione coerentemente ai poteri attribuiti.
4. Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione e propone quanto considera utile per assicurare la coerenza ed il coordinamento delle attività delle diverse componenti.
5. Svolge la funzione di Segretario in Assemblea, in Consiglio Direttivo e in Consiglio di Presidenza, con facoltà di delega approvata dal relativo organo statutario.
6. Assume e dimette il personale.

Art. 27 – Gruppi merceologici

1. Nell'ambito dell'Associazione operano Gruppi approvati con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di Presidenza.
2. Spetta ai Gruppi approfondire i temi di interesse specifico delle imprese inserite nel gruppo stesso.
3. L'inquadramento dei soci effettivi nei diversi Gruppi viene deliberato dal Consiglio di Presidenza previo parere del/dei Gruppi interessati.
4. I Presidenti e i Vicepresidenti dei Gruppi sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo.
5. I Presidenti dei Gruppi devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'Associazione le decisioni e le attività dei Gruppi stessi per l'esame di conformità ai principi e agli scopi dell'Associazione.
6. Per la realizzazione di particolari obiettivi i gruppi possono deliberare che il costo delle relative attività sia posto a carico delle imprese appartenenti al Gruppo.
7. I Gruppi operano sulla base di Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee dei Soci e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposte le eventuali modificazioni.

8. I Regolamenti dei Gruppi si improntano ai medesimi principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.
9. I Presidenti dei Gruppi si riuniscono, per il necessario coordinamento, almeno due volte all'anno, convocati dal Presidente dell'Associazione, per informarlo sulle attività programmate e realizzate.

TITOLO IV FONDO COMUNE, BUDGET E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 28 – Fondo comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote di ammissione e dai contributi versati dai soci a qualsiasi titolo di cui all'art. 7;
 - b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
 - d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.
3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
4. Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 29 – Budget e bilancio consuntivo

1. L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare il budget dell'Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di Presidenza entro la fine dell'anno precedente.
3. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea, di norma, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il documento è composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla Relazione del Collegio dei Revisori.
5. Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.
6. Al bilancio consuntivo dell'Associazione sono allegati i dati di sintesi dei bilanci consuntivi degli eventuali enti e/o società partecipati.

TITOLO V MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 30 – Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni dello Statuto sono proposte dal Consiglio di Presidenza e approvate dal Consiglio Direttivo in base agli artt. 17 lettera o) e art. 19) lettera p); esse sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un sesto dei voti spettanti a tutti i Soci.
2. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i Soci, nelle forme stabilite dal Regolamento al riguardo predisposto dal Consiglio Direttivo, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.
3. Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – PEC entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
4. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. Il diritto di recesso non può essere esercitato dalle imprese dimissionarie.

Art. 31 – Scioglimento

1. Fermo restando le previsioni di cui agli artt. 17 e 19, quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., o Posta Elettronica Certificata – PEC delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.
4. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto di Federchimica, ai relativi Regolamenti di attuazione ed ai principi generali del Sistema Federativo e Confederale.

ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO

1. Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione dell'Assemblea. Le modifiche del presente Statuto che influiscono sulla qualità di socio entrano parimenti in vigore immediatamente, fatto salvo il diritto degli attuali soci a mantenere tale *status* fino al 31 dicembre 2025, anche nell'ipotesi in cui questi dovessero, in ragione delle modifiche dello Statuto, perdere i requisiti per la qualifica di socio.